

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)984

Vol. 1968/0170

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 984 def.

Bruxelles, 16 dicembre 1968

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle
modalità di gestione dei contingenti tariffari
comunitari per alcune frutta, originari e in
provenienza dalla Turchia

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle
modalità di gestione del contingente tariffario
comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati
e cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa
doganale comune, originari e in provenienza dalla Turchia

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle
modalità di gestione dei contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti tessili,
originari e in provenienza dalla Turchia

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo di Ankara, che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, la Comunità si è impegnata ad aprire, in particolare per il 1969, contingenti tariffari per i prodotti sotto specificati, originari e in provenienza dalla Turchia:

- fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg (voce tariffaria ex 08.03),

- uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg (voce tariffaria ex 08.04),

- nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (voce tariffaria ex 08.05),

- tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco (voce tariffaria 24.01).

Per ciascuno di tali prodotti il volume del contingente da aprire è fissato dall'articolo 2 del Protocollo in questione ed è modificato dalla decisione del Consiglio di Associazione n. 1/66 del 23 novembre 1966.

Il dazio applicato alle uve secche nonché ai tabacchi greggi e ai cascami di tabacco, entro il limite dei contingenti tariffari, dev'essere uguale a quello applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione con la Grecia, cioè attualmente un dazio nullo.

Per i fichi secchi l'articolo 2 del Protocollo n. 1 sopra citato prevede che, al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali alla tariffa doganale comune, la Comunità deve conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le erano concessi dai vari Stati membri prima dell'applicazione della tariffa doganale comune. Secondo la soluzione adottata per il secondo semestre del 1968, il dazio del contingente, basato sulla media aritmetica della metà delle riduzioni tariffarie accordatesi reciprocamente da tutti gli Stati membri al 1° luglio 1968, ammonta al 4,7 %.

.../...

Per le nocciole lo stesso Protocollo n. 1 sopra citato fissa il dazio contingentale al 2,5 %.

2. Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/67 del 1° dicembre 1967, relativa all'applicazione dell'articolo 6 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo di Ankara, la Comunità si è impegnata ad aprire a favore della Turchia, in particolare per il 1969, i contingenti tariffari comunitari sotto specificati :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (in tonnellate)
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	75
55.09	Altri tessuti di cotone	105
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né commata	30
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	30

Il dazio contingentale è fissato alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione.

3. Per quanto riguarda le modalità di gestione di tutti i suddetti contingenti, si propone di procedere ad una ripartizione iniziale di una parte rilevante dei volumi dei contingenti tra gli Stati membri. Il saldo costituisce ogni volta una parte di riserva nella quale tornano ad essere versate le aliquote iniziali che risultino troppo elevate e da cui, d'altro canto, gli Stati membri che debbono soddisfare un ulteriore fabbisogno prelevano aliquote complementari. D'altronde,

...

.../...

questo sistema di gestione è già stato applicato nel 1968, quando i contingenti tariffari nazionali sono stati trasformati in contingenti comunitari; per i prodotti sopra elencati al numero 2, questo sistema era motivato anche dal fatto che le esportazioni di tali prodotti dalla Turchia verso la Comunità erano generalmente nulle o esigue. Questa considerazione resta valida anche oggi, giacché i dati relativi a tali prodotti per il 1968 non permettono ancora di farsi un'idea sull'evoluzione delle correnti commerciali che si stabiliranno tra la Turchia e gli Stati membri, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari.

4. Con riserva di alcune modifiche, il sistema di gestione applicato nel 1968 è risultato estremamente soddisfacente. Le modifiche in questione, richieste d'altronde dagli Stati membri in una riunione consultiva tenutasi il 2 ottobre 1968 sotto gli auspici della Commissione, riguardano i prodotti sopra citati al n. 1, dato il carattere stagionale delle loro importazioni in vari Stati membri. Giacché le importazioni di tali prodotti sono effettuate soprattutto a fine anno, le autorità di alcuni Stati membri hanno proposto di scegliere un periodo contingente che non coincida con l'anno civile. Siccome il ricorso a tale soluzione può sollevare varie difficoltà e tenendo conto della necessità di aprire i contingenti tariffari comunitari in causa per il 1° gennaio 1969 e per un periodo annuo, sono state apportate al sistema di gestione adottato nel 1968 le modifiche sotto specificate.

Per i tabacchi greggi e i cascami di tabacco, nel 1968 la prima parte era stata fissata all'85% del volume del contingente; giacché le importazioni di questi tabacchi sono generalmente effettuate soprattutto a fine anno, si propone di ridurre al 75% la percentuale della prima parte, aumentando così la parte di riserva. Per gli altri prodotti sopra elencati al n. 1, la riserva comunitaria del 2° semestre del 1968 era costituita esclusivamente dalla rimanenza dei contingenti tariffari ancora nazionali aperti per il primo semestre.

Data l'analogia stagionale delle importazioni di tali prodotti con le importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco, si propone, anche per i contingenti tariffari comunitari riguardanti i suddetti altri prodotti, di fissare la prima parte al 75% del volume totale del contingente.

Sempre per ovviare agli inconvenienti di una gestione basata sull'anno civile, si propone di fissare al 40% delle aliquote iniziali il limite oltre il quale le rimanenze inutilizzate debbono rifluire nella riserva; tale limite si situava per lo più ad un livello inferiore. Per i tabacchi greggi e per i cascami di tabacco i successivi diritti di prelievo dalla riserva ammontavano al 15% e al 7,5%, mentre per gli altri prodotti sopra elencati al n. 1 erano fissati uniformemente al 20% per il secondo semestre del 1968. Si propone attualmente di fissare i diritti successivi di prelievo dalla riserva al 20% e al 10%, cioè a livelli relativamente elevati rispetto a quelli fissati per la maggior parte dei prodotti oggetti di contingenti tariffari, dato che nella fattispecie detti diritti di prelievo debbono normalmente esercitarsi al momento in cui si manifestano i maggiori fabbisogni.

5. I prodotti elencati al n. 2 non sono ancora stati oggetto nel 1968 di un traffico rilevante con la Turchia, mentre negli anni precedenti presentavano forti irregolarità. Data questa situazione il calcolo delle percentuali di ripartizione tra gli Stati membri è sembrato scarsamente significativo; viene quindi proposto di attenersi, proporzionalmente, alla ripartizione adottata per il secondo semestre del 1968.

Progetto di
Regolamento (CEE) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle
modalità di gestione dei contingenti tariffari
comunitari per alcune frutta, originarie e in
provenienza dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in
particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo
di Ankara prevede che, a decorrere dal ravvicinamento finale dei dazi
nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune
per i prodotti di cui all'articolo 2 di detto Protocollo, la Comunità
aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un
volume equivalente alla somma dei contingenti tariffari nazionali
aperti a tale data; che per i prodotti di cui all'articolo 2 di detto
Protocollo è ormai attuato il ravvicinamento finale dei dazi nazionali
degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune e che
occorre quindi aprire per il 1969 contingenti tariffari comunitari, in
particolare per i fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto
pari o inferiore a 15 kg, della voce ex 08.03 della tariffa doganale
comune, per le uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari
o inferiore a 15 kg, della voce ex 08.04 della tariffa doganale
comune, e per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decor-
ticate, della voce ex 08.05 della tariffa doganale comune; che il

volume dei contingenti tariffari comunitari da aprire è stato fissato dall'articolo 2 di detto Protocollo e modificato alla decisione del Consiglio di Associazione n. 1/66 del 23 novembre 1966 ; che per il 1969 detti volumi contingentali sono stabiliti, rispettivamente, a 18.900 tonnellate per i fichi secchi, a 38.570 tonnellate per le uve secche e a 18.700 tonnellate per le nocciole ;

considerando che, per quanto riguarda i dazi contingentali, l'articolo 2 del citato Protocollo n. 1 prevede che, per i fichi secchi, al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali alla tariffa doganale comune, la Comunità deve conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le erano assicurati dai vari Stati membri prima dell'applicazione della tariffa doganale comune ; che in queste condizioni un dazio contingentale del 4,7 %, pari alla media aritmetica della metà delle riduzioni tariffarie accordatesi reciprocamente dagli Stati membri al 1° luglio 1968, pare corrispondere meglio alla norma suddetta dell'equivalenza e seguire il più esattamente possibile le disposizioni speciali finora applicate in materia di dazio contingentale per il prodotto in causa ; che per le uve secche gli Stati membri devono applicare nei confronti della Turchia un dazio doganale pari a quello da essi applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961 ; che nell'ambito di tale Accordo il dazio doganale applicabile dalla Comunità a tale prodotto è stato soppresso il 1° luglio 1968 ; che infine per le nocciole il dazio contingentale è fissato da detto Protocollo ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari in parola, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, appare

.../...

atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti in base ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Turchia, indipendentemente dal modo di presentazione per quanto riguarda i fichi e le uve secche, alle percentuali indicate nella tabella seguente ; che in base alle importazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 ottobre 1968 e imputate sui contingenti tariffari nazionali (primo semestre del 1968) e comunitari (secondo semestre 1968) aperti per tali prodotti, le percentuali suddette ammontano, per il periodo in questione, ai livelli appresso specificati ; che tuttavia non va dimenticato che le importazioni nella Comunità sono effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno civile e che di conseguenza queste ultime percentuali potrebbero non essere sufficientemente rappresentative per l'intero anno considerato :

.../...

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>Percentuale media reale (anni dal 65 al 67)</u>	<u>1968 (dal 1.1 al 15.10)</u>
<u>Fichi secchi</u>					
R.F. di Germania	35,30	30,95	32,88	33,03	27,87
Francia	50,34	52,41	53,22	52	58
Italia	4,52	7,71	5,18	5,81	5,61
Paesi Bassi	1,85	2,09	1,77	1,90	2,13
Unione economica belgo-lussemburghese	7,99	6,84	6,95	7,26	6,39
<u>Uve secche</u>					
R.F. di Germania	25,27	22,37	19,73	22,45	17,87
Francia	9,36	9,22	6,97	8,51	7,60
Italia	16,37	20,52	25,37	20,77	19,97
Paesi Bassi	36,33	34,37	34,44	35,04	40,87
Unione economica belgo-lussemburghese	12,67	13,52	13,49	13,23	13,69
<u>Nocciole</u>					
R.F. di Germania	78,88	77,58	73,21	76,38	83,89
Francia	8,46	9,02	10,17	9,26	8,72
Italia	1,04	0,06	5,02	2,23	0,31
Paesi Bassi	6,16	8,36	6,74	7,04	3,49
Unione economica belgo-lussemburghese	5,46	4,98	4,86	5,09	3,59

considerando che per i fichi e le uve secche le percentuali relative agli anni 1965-1967 e, d'altro canto, al 1968 possono presentare alcune variazioni dovute al ricorso a basi di calcolo che possono

.....

.../...

essere divergenti ; che tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei tre prodotti suddetti nel 1969 e in particolare delle previsioni effettuate dagli Stati membri, la ripartizione iniziale del volume dei contingenti può essere stabilita approssimativamente in base alle seguenti percentuali :

	<u>Fichi secchi</u>	<u>Uve secche</u>	<u>Nocciole</u>
R.F. di Germania	32	17	77
Francia	53	8	9
Italia	6	28	2
Paesi Bassi	2	34	7
Unione economica belgo-lussemburghese	7	13	5

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume di ciascun contingente ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari a un livello relativamente alto che, nella fattispecie e tenendo conto dell'opportunità di costituire una riserva soddisfacente, potrebbe corrispondere al 75% circa dei volumi contingenziali ; che su tale base le prime parti ammontano a 14.175 tonnellate per i fichi secchi, a 28.930 tonnellate per le uve secche e a 14.025 tonnellate per le nocciole, mentre le seconde parti, di 4.725 tonnellate per i fichi secchi, 9.640 tonnellate per le uve secche e 4.675 tonnellate per le nocciole, costituiscono le riserve relative a ciascun prodotto ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed

.../...

evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue aliquote iniziali effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla corrispondente riserva ; che tale prelievo dev'essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che ciascuna riserva lo consenta ; che ciascuna aliquota iniziale e complementare deve essere valida sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo Stato di esaurimento dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingentale sia disponibile nell'uno o nell'altro Stato membro una cospicua rimanenza di una delle aliquote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro la faccia rifluire nella riserva corrispondente, per evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario non sia utilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe esserlo in altri ; che, tenendo conto del carattere stagionale delle importazioni, pare adeguato fissare al 40% dell'aliquota iniziale il limite oltre il quale le rimanenze vengono versate nella riserva ;

considerando che appare particolarmente opportuno applicare, nella fattispecie, in ciascuno Stato membro, uno stesso sistema di gestione che consenta di garantire la migliore utilizzazione possibile dei contingenti comunitari in causa ; che occorre inoltre valutare lo stato di esaurimento di detti contingenti secondo le importazioni di detti prodotti destinate al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo primo

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1969, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto specificati, originari e

.../...

in provenienza dalla Turchia, sono sospesi ai livelli e nei limiti indicati per ciascuno di essi :

ex 08.03 : fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg : 18.900 tonnellate, al dazio del 4,7%

ex 08.04 : uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg : 38.570 tonnellate, in esenzione di dazio

ex 08.05 : nocciole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : 18.700 tonnellate, al dazio del 2,7%.

Articolo 2.

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati

membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5,

sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, sono rappresentate

per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

	Numeri della tariffa doganale comune		
	ex 08.03	ex 08.04	ex 08.05
	- in tonnellate -		
R.F. di Germania	4.536	4.918	10.799
Francia	7.512	2.315	1.262
Italia	851	8.100	281
Paesi Bassi	284	9.836	982
Unione economica belgo-lussemburghese	992	3.761	701
	14.175	28.930	14.025

... ..

.../...

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 4.725 tonnellate, 9.640 tonnellate e 4.675 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quali sono fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva — se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 20% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 ottobre 1969, uno Stato membro non abbia esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, esso versa nella riserva, entro il 31 ottobre 1969, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 40% dell'importo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 ottobre 1969, il totale delle importazioni delle frutta in questione effettuate fino al 15 ottobre 1969 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle sue aliquote iniziali versata nelle singole riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, appena ne ha notizia, dello stato di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 10 novembre 1969, dello stato di ciascuna riserva dopo gli storni effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

.../...

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in causa stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,
Il Presidente,

Progetto di
Regolamento (CEE) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle
modalità di gestione del contingente tariffario
comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati
e cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa
doganale comune, originari e in provenienza dalla
Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
e in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo di Ankara prevede che, a decorrere dal ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2 di detto Protocollo, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti tariffari nazionali aperti a tale data ; che per i prodotti suddetti è ormai attuato il ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune e che occorre quindi aprire per il 1969 un contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari e in provenienza dalla Turchia ; che il volume del contingente tariffario comunitario da aprire è stato fissato dall'articolo 2 di detto Protocollo e modificato dalla decisione del Consiglio di Associazione n. L/66 del 23 novembre 1966 ; che per il 1969 tale

.../...

volume contingentale ammonta a 17.615 tonnellate ;

considerando che in virtù dell'articolo 2, lettera a), del suddetto Protocollo n. 1, il dazio del contingente è uguale a quello applicabile alle importazioni nella Comunità il 9 luglio 1961 ; che, in applicazione del Protocollo n. 15, allegato a detto Accordo, i dazi doganali su tali importazioni sono aboliti dal 1° gennaio 1968 ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, del tasso previsto per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario in parola, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente in base ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire in base ai prorata del fabbisogno degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione, originari e in provenienza dalla Turchia, alle percentuali appresso indicate ; che in base alle importazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 ottobre 1968 e imputate sul contingente tariffario comunitario aperto per tali prodotti, le percentuali suddette ammontano, per il periodo in questione,

ai livelli appresso specificati ; che tuttavia non va dimenticato che le importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco nella maggior parte degli Stati membri sono effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno civile e che di conseguenza queste ultime percentuali potrebbero non essere sufficientemente rappresentative per l'intero anno considerato :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>Percentuale media reale (anni dal 65 al 67)</u>	<u>1968 (dal 1.1 al 15.10)</u>
R.F. di Germania	73,02	74,50	66,796	71,21	63,935
Francia	5,78	6,94	8,507	7,27	7,226
Italia	0,15	3,06	10,141	5,08	5,148
Paesi Bassi	9,50	6,37	4,823	6,51	5,872
Unione economica belgo-lussemburghese	11,55	9,13	9,733	9,93	17,819

considerando che, tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in causa nell'anno contingentele e in particolare delle previsioni effettuate dagli Stati membri, la ripartizione iniziale del volume del contingente può essere stabilita approssimativamente in base alle seguenti percentuali :

R.F. di Germania	74
Francia	8
Italia	3
Paesi Bassi	5
Unione economica belgo-lussemburghese	10

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 17.615 tonnellate, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo

.../...

con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario a un livello relativamente alto che, nella fattispecie e tenendo conto dell'opportunità di costituire una riserva soddisfacente, potrebbe corrispondere al 75% circa del volume contingentale ; che su tale base la prima parte è di 13.215 tonnellate, mentre la seconda parte, di 4.400 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo dev'essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingentale sia disponibile nell'uno o nell'altro Stato membro una cospicua rimanenza dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro la faccia rigliare nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario non sia utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe esserlo in altri ; che tenendo conto del carattere stagionale delle importazioni, pare adeguato fissare al 40 % dell'aliquota iniziale il limite oltre il quale le rimanenze vengono versate nella riserva ;

considerando che appare particolarmente opportuno applicare, nella fattispecie, in ciascuno Stato membro, uno stesso sistema di gestione che consenta di garantire la migliore utilizzazione possibile del

volume contingente ; che occorre valutare lo stato di esaurimento del volume contingente secondo le importazioni di detti prodotti destinati al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo primo

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1969, i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, della voce tariffaria 24.01, originari e in provenienza dalla Turchia, sono integralmente sospesi nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 17.615 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 13.215 tonnellate è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

R.F. di Germania	9.779 tonnellate
Francia	1.057 tonnellate
Italia	396 tonnellate
Paesi Bassi	661 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	1.322 tonnellate

2. La seconda parte, di 4.400 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2 paragrafo 1 - o questa stessa aliquota diminuita

.../...

della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzato per il 90% o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 20% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
3. Qualora dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 ottobre 1969, uno Stato membro non abbia

- 7 -

esaurito l'propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 31 ottobre 1969, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 40% dell'importo iniziale di quest'ultima. Esso può versare in una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 31 ottobre 1969, il totale delle effettive importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1969 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, appena ne ha notizia, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 10 novembre 1969, del volume della riserva dopo gli storni effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

.../...

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in causa stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento é obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di
Regolamento (CEE) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla ripartizione
e alle modalità di gestione dei contingen
ti tariffari comunitari per taluni prodot
ti tessili, originari e in provenienza dal
la Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica
europea e la Turchia,

Visto l'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere ed alle proce
dure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione
tra la Comunità economica europea e la Turchia, ed in particolare l'ar
ticolo 2, paragrafo 1,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 della decisione del Consiglio
d'Associazione n. 1/67 del 1° dicembre 1967, relativa all'applicazione
dell'articolo 6 del Protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara,
prevede che la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contin
genti tariffari comunitari, a dazi pari alla metà dei dazi della tariffa
doganale comune in vigore alla data dell'importazione, per un volume di
75 tonnellate per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna della voce
tariffaria 55.08, di 105 tonnellate per gli altri tessuti di cotone
della voce tariffaria 55.09, di 30 tonnellate per gli indumenti esterni,
accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né
gommata della voce tariffaria 60.05, e di 30 tonnellate per la biancheria
da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, le tende,
tendine ed altri manufatti per l'arredamento della voce tariffaria 62.02;
che occorre quindi aprire per il 1969 i contingenti tariffari in causa;

Considerando che é opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari in parola, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti in base ai principi innanzi enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione dei mercati dei prodotti in questione, deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il 1969; che se dall'esame dei dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti tessili considerati in provenienza dalla Turchia, risultano fabbisogni generalmente esigui nella maggioranza degli Stati membri, occorre tuttavia prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che si manifestassero negli Stati membri, al fine di salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione;

Considerando che per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna, le importazioni nella Comunità in provenienza dalla Turchia sono state nulle dal 1965; che per la biancheria da letto, da tavola, ecc. la situazione é identica salvo che per la Repubblica federale di Germania, che nel 1966 ha importato 6 tonnellate di detti prodotti; che per gli altri tessuti di cotone e gli indumenti esterni, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni dei singoli Stati membri in provenienza dalla Turchia hanno avuto l'andamento sotto precisato; che in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti considerati effettuate nel primo semestre del 1968

.../...

- 3 -

e alle imputazioni effettuate fino al 15 ottobre 1968 sul contingente tariffario comunitario aperto per il secondo semestre del 1968, tali importazioni ammontano, per il periodo in esame, ai livelli appresso elencati; che da tali dati risulta che le importazioni dei prodotti in causa sono scarse ed irregolari e che di conseguenza non risulterebbe significativo il calcolo delle percentuali da esse rappresentate rispetto alle importazioni totali della Comunità degli stessi prodotti in provenienza dalla Turchia :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>
			- in tonnellate -	
<u>Altri tessuti di cotone</u> (voce 55.09)				
Repubblica federale di Germania	2.366	424	386	133
Francia	-	38	37	326
Italia	-	15	-	-
Paesi Bassi	9	3	-	10
Unione economica belgo-lussemburghese	-	-	-	-

Indumenti esterni ... (voce 60.05)

Repubblica federale di Germania	15	37	18	-
Francia	-	1	-	-
Italia	-	-	-	-
Paesi Bassi	-	1	1	4
Unione economica belgo-lussemburghese	-	-	-	-

Considerando che la stima delle importazioni nei singoli Stati membri nel 1969 risulta difficile, date le notevoli variazioni avvenute negli anni precedenti; che tenendo conto di questi elementi sembra giusto, per la ripartizione dei volumi contingentali per il 1969, attenersi alla stessa proporzione applicata per l'apertura degli stessi contingenti tariffari comunitari per il secondo semestre del 1968;

.../...

Considerando che, per tenere conto dell'incertezza dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume di ciascun contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari a un livello relativamente alto che, nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80% dei volumi contingentali; che su tale base le prime parti ammontano a 60 tonnellate per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna, a 84 tonnellate per gli altri tessuti di cotone, a 24 tonnellate per gli indumenti esterni, ecc., e a 24 tonnellate per la biancheria da letto, da tavola, ecc., mentre le seconde parti, rispettivamente di 15 tonnellate, 21 tonnellate, 6 tonnellate e 6 tonnellate per ciascuno di detti prodotti, costituiscono le riserve;

Considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue aliquote iniziali effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla corrispondente riserva; che tale prelievo dev'essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che ciascuna riserva lo consenta; che le singole aliquote iniziali e complementari devono essere valide sono alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri;

Considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingente sia disponibile nell'uno o nell'altro Stato membro una cospicua rimanenza di una delle aliquote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro la faccia rifluire nella riserva corrispondente, per evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario non sia utilizzata in uno

- 5 -

Stato membro, mentre potrebbe esserlo in altri;

Considerando che appare particolarmente opportuno applicare, nella fattispecie, in ciascuno Stato membro, uno stesso sistema di gestione che consenta di garantire la migliore utilizzazione possibile dei contingenti comunitari in causa; che occorre inoltre valutare lo stato di esaurimento di detti contingenti secondo le importazioni di detti prodotti destinate al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ..

Articolo 1

1. I contingenti tariffari comunitari appresso elencati sono aperti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, per l'importazione dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Turchia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume con tingentale in tonnellate
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	75
55.09	Altri tessuti di cotone	105
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	30
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toilette, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	30

2. I dazi doganali applicabili nell'ambito di detti contingenti sono pari alla metà dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

.../...

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono suddivisi in due parti.
2. La prima parte di ogni contingente é ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

(in tonnellate)

	N. della tariffa doganale comune			
	55.08	55.09	60.05	62.02
Repubblica federale di Germania	21	29	8	8
Francia	13	29	7,2	7,2
Italia	20	18	7,2	7,2
Paesi Bassi	3,4	4,8	0,8	1
Unione economica belgo-lussemburghese	2,6	3,2	0,8	0,8
T O T A L E	60	84	24	24

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 15 tonnellate, 21 tonnellate, 6 tonnellate e 6 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle aliquote iniziali di uno Stato membro - quali sono fissate nell'articolo 2 paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90% o più tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 20% della propria aliquota iniziale, sempre che l'entità della riserva lo permetta.

.../...

- 7 -

2. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota iniziale, sempre che l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90% o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non abbia esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, esso versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1969, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20% dell'importo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata,

.../...

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1969 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1969 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle sue aliquote iniziali versata nelle singole riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, appena ne ha notizia, dello stato di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 ottobre 1969, dello stato di ciascuna riserva dopo gli storni effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in causa stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.

.../...

- 9 -

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento é obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente